

In questa sezione sono riportate le **sentenze civilistiche** di maggior rilievo attinenti al Trust in Italia.

Giurisprudenza

[Trib. Torino 10.3.2014](#)

In accoglimento del reclamo proposto ex art. 2647 bis c.c., dichiara **sufficiente ai fini della pubblicità** degli atti di affidamento al trustee di beni immobili, l'esecuzione di una sola formalità contro il disponente ed in favore del trust, senza che ciò presupponga la soggettività del trust.

[Trib. Milano 18.2.2014](#)

Dichiara che qualora la legge regolatrice [non specificata nel provvedimento] ammetta la **sostituzione dei Trustee** nel caso in cui sia "opportuna", l'opportunità va intesa in senso lato, anche come sussistenza di una situazione di rischio (potenziale) per il patrimonio, determinatasi per la insorgenza di oggettive documentate ragioni di sospetto o sfiducia tra le parti, anche in assenza di una cattiva gestione o amministrazione del bene vincolato.

[Trib Trieste 22.01.2014](#)

In sede di reclamo tavolare, dichiara **non riconoscibile un trust interno sottoposto alla legge di Jersey che eleva la segregazione al rango di causa** e non enuncia alcun programma meritevole di tutela, avendo il disponente -che è anche il beneficiario principale del trust- inteso soltanto rendere non aggredibile il proprio patrimonio per poterne godere in futuro indipendentemente dal cambiamento delle sue sorti.

[Trib Frosinone 10.01.2014, Giudice del Registro delle Imprese](#)

Ordina che sia iscritto nel registro delle imprese l'atto di **cessione di quote sociali** in favore dei trustee di un trust.

[Trib Bologna 9.01.2014](#)

Dichiara la non riconoscibilità per l'ordinamento italiano e pertanto **l'inesistenza di un trust istituito da due coniugi aventi posizioni debitorie nei confronti di una banca** ed il cui atto istitutivo dispone l'esclusione di qualsivoglia potere del guardiano di agire nei confronti del trustee e prevede in capo ai disponenti un potere assoluto di controllo tale da escludere una delle tre certezze del trust, ovvero la volontà dei disponenti di istituire un trust.

[TAR Brescia 4.09.2013](#)

Sospende l'efficacia del diniego di riconoscimento del trasferimento della titolarità della **farmacia** a una società trustee.

[Trib Reggio Emilia 10.06.2013](#)

Dichiara che l'istituzione di un trust non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma determina il **sorgere di un patrimonio riferibile ad un trustee e non più al disponente**. La trascrizione nei registri immobiliari dell'atto istitutivo nel quadro dei

“soggetti” genera l’incertezza invalidante sanzionata dall’art. 2665 cod. civ. non potendosi ipotizzare una trascrizione a favore di un soggetto inesistente in rerum natura.

[Trib Roma 18.05.2013](#)

Dichiara **inefficace il vincolo di destinazione** istituito mediante un testamento, con il quale il testatore lega alle due figlie e al coniuge un palazzo ed istituisce sul medesimo un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per garantire il mantenimento, l’educazione e l’istruzione delle figlie nonché, ricorrendone le condizioni, il mantenimento del coniuge. Il Tribunale ritiene che, essendovi coincidenza tra il proprietario del bene ed il beneficiario del vincolo, si verifica una sostanziale espropriazione delle facoltà che costituiscono il contenuto del diritto del proprietario, il quale non può rimanere beneficiario solo di alcune delle utilità prodotte dal bene. Il Tribunale aggiunge che **questa anomalia non si riscontrerebbe nel caso di istituzione di un trust**, con il quale la proprietà viene trasferita non al beneficiario, ma al trustee, il quale è gravato dall’obbligo di amministrarlo nell’interesse altrui.

[Trib. Udine 22.03.2013](#)

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione nel procedimento cautelare promosso dall’attrice della causa intentata contro i trustee stranieri del trust istituito all’estero dal proprio padre, del quale ha dedotto la nullità e la non riconoscibilità in Italia, perché **la clausola dell’atto istitutivo di proroga della giurisdizione inglese le è opponibile sia in quanto beneficiaria.**

[La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite 15.03.2012, n. 4132](#)

Stabilisce **che il giudice italiano, ai sensi dell’art. 50 della legge 31 maggio 1995 n. 218, è munito di giurisdizione per decidere una controversia instaurata da una figlia nei confronti dei trustee di Jersey** del trust istituito dal proprio defunto padre italiano e del proprio fratello residente in Italia, avente oggetto una petizione di eredità del de cuius e la richiesta di rendiconto ai trustee. La Suprema Corte chiarisce, altresì, che vi è un evidente rapporto di connessione da pregiudizialità della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petitio hereditatis, con conseguente attrazione della prima nell’orbita di quest’ultima, con conseguente individuazione della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il quale è sempre competente in materia successoria se il de cuius era cittadino italiano al momento della morte.

[Cons. Stato 7.03.2013](#)

Afferma che il conferimento di una partecipazione sociale totalitaria in un trust, il cui atto istitutivo, attesa la struttura e la finalità, non presterebbe il fianco, come ritenuto anche dal Tar Calabria, al pericolo di elusioni della disciplina sulle **informative antimafia**, non è elemento sufficiente ad impedire l’emissione di una informativa prefettizia interdittiva antimafia, laddove si possa ragionevolmente dedurre il persistere di un possibile condizionamento mafioso nella gestione del trust, sulla base della circostanza che i figli dei disponenti siano non solo beneficiari del trust ma anche

dipendenti della società e possano così controllare dall'interno l'andamento di quest'ultima.

[Trib. Milano Uff. Tutele 6.03.2013](#)

Ritenuto vantaggioso per il minore, autorizza la madre esercente la potestà genitoriale ad istituire un trust affidando la gestione dell'eredità mobiliare pervenuta al figlio a seguito del decesso del padre a due accreditate società trustee, con la previsione di rimettere alla volontà del beneficiario divenuto maggiorenne la scelta di mantenere il trust sino al 26esimo anno di età ed anche oltre, e la scelta dei "protectors" nella persona della madre e in altra persona vicina al minore.

[Trib Lodi 30.01.2013](#)

Ritiene che la domanda di nullità per contrasto con l'art. 1228 c.c. e perché sham, in quanto domanda di accertamento e non costitutiva, sia validamente proposta nei soli confronti del disponente e del trustee, mentre il contraddittorio va integrato con i beneficiari per quanto riguarda l'azione revocatoria contestualmente formulata. **Ribadendo la legittimità dei trust interni, il Tribunale rigetta la domanda di nullità** perché l'attore non ha dedotto che la finalità a suo parere perseguita dal disponente (frodare i propri creditori) fosse condivisa dal trustee e dichiara la parziale nullità dell'atto istitutivo nella parte nella quale include fra i beneficiari "l'Esercizio dello Stato Italiano", soggetto inesistente. Con separata ordinanza ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari per la prosecuzione del giudizio sulla sola azione revocatoria.

[Trib. Trieste 21.12.2012](#)

Rifiuta l'intavolazione del trasferimento di un bene immobile dal disponente al trustee affermando che, nello specifico caso, l'unico scopo del trust era la realizzazione dell'effetto patrimoniale segregativo (il trust era stato istituito per assicurare il mantenimento del disponente e vedeva quali ulteriori beneficiari del fondo, dopo cinquanta anni, i suoi discendenti).

[Trib. Reggio Emilia 02.05.2012](#)

Ritiene che **il trasferimento al trustee dell'intero patrimonio societario attivo e passivo della società disponente deve, per la validità del trasferimento, portare alla individuazione concreta della consistenza del patrimonio ceduto.** Questo requisito non è soddisfatto ove, anziché allegare un inventario dei cespiti aziendali ed un estratto dei libri contabili riportanti debiti e crediti, vi sia uno specchietto del bilancio che indichi voci prive di significato. Questa indeterminatezza sull'effettivo trasferimento anche delle posizioni creditorie, nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi impedisce al giudice di assegnare il credito oggetto di pignoramento al creditore procedente.

[Trib. Reggio Emilia 26.04.2012](#)

Ritiene **necessaria la chiamata in causa dei beneficiari "contingent" nella revocatoria** dell'atto di dotazione di un trust. Ritenendoli titolari di una aspettativa sui beni in trust, li qualifica come litisconsorti necessari.

[Trib. Lucca 24.04.2012](#)

Dichiara che è **nulla la clausola dello statuto di srl** che, per il caso di azioni in trust, rimette all'atto istitutivo del trust di determinare a chi spetti il diritto di voto; nel caso di specie, il diritto di voto sarebbe spettato al guardiano, ma il Tribunale ritiene che questo sia inammissibile e che il diritto di voto spetti sempre e comunque al trustee.

[Trib. Napoli 13.03.2012](#)

Respinge il ricorso mirante alla revoca del trustee, che non avrebbe fornito informazioni ai beneficiari, applicando la giurisprudenza straniera sull'esercizio dei poteri discrezionali e sull'esistenza di un diritto incondizionato dei beneficiari ad ottenere informazioni.

[Trib. Urbino 31.01.12](#)

Rigetta il reclamo avverso l'ordinanza 11 novembre 2011 e dichiara che **il trust in questione ha legittima funzione di trapasso generazionale e non lede i diritti dei legittimari**.

[Trib. Urbino 11.11.11](#)

Rigetta un ricorso cautelare sostenendo che **il trust è riconoscibile nel nostro ordinamento** in forza della recessività del principio del numero chiuso dei diritti reali e sulla scorta delle altre ipotesi di segregazione patrimoniale conosciute al nostro ordinamento e della progressiva erosione del principio di cui all'art. 2740, comma 2, cod. civ.. **I trust interni sono espressione dell'autonomia negoziale** stabilita dall'art. 1322 cod. civ.; in applicazione di tale principio, si può ricorrere al trust anche quando esiste uno strumento civilistico idoneo ad adempiere la stessa funzione. Quindi per valutarne la validità di un trust occorre fare riferimento alla causa per verificare se è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

[Trib. Torino 10.02.11](#)

Ordina la **cancellazione della riserva in una trascrizione** effettuata contro il disponente e a favore del trust perchè tale modalità deve considerarsi efficace in quanto non presuppone la soggettività del trust e trova fondamento normativo nell'art. 2645 cod. civ. Inoltre, tale impostazione presenta molti vantaggi in caso di mutamento del trustee. Senza considerare che tale modalità pubblicitaria è già stata seguita da diverse Agenzie del Territorio.

[Trib. Cagliari 04.08.08](#)

Dichiara la legittimità del **trust autodichiarato** e della trascrizione del vincolo segregativo.

[Trib. Genova 20.08.10](#)

Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere **il rilascio azienda ad un Trust** in quanto il contratto di affitto è stato stipulato in violazione dell'atto istitutivo.

[Trib. Genova 29.03.10](#)

Accoglie il ricorso del **trustee dimissionario** e dei guardiani di un trust interno retto dalla legge di Jersey e, mancando il soggetto legittimato a nominare il nuovo trustee, procede alla nomina come richiesto dai ricorrenti.

[Trib. Reggio Emilia 06.03.10](#)

Dichiara che "**la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo** e particolare e non a titolo universale".

[Trib. Reggio Emilia 30.11.09](#)

Respinge la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto di esclusione dallo stato passivo dei portatori di obbligazioni, rilevando, quanto al fumus, che **l'ammissione al passivo del trustee del prestito obbligazionario costituisce la migliore garanzia dei diritti vantati dagli obbligazionisti.**

[Trib. Firenze 17.11.09](#)

Richiesto dal trustee di impartirgli direttive circa il comportamento da tenere in giudizio, enuncia i **criteri che il trustee dovrà seguire.**

[Trib. Roma](#)

Stabilisce che le **tariffe del D.M. 585/94 alla redazione di un parere in tema di regime fiscale di trust.**

[Trib. Milano 17.07.09](#)

Nomina un **conciliatore** su istanza dei guardiani di un trust secondo le disposizioni dell'atto istitutivo.

[Trib. Trieste Giud. Tavolare 17.07.2009](#)

Ordina **l'intavolazione di un diritto di proprietà trasferito dal trustee** al disponente in seguito all'atto di dichiarazione di cessazione di un trust di scopo (cessato in quanto lo scopo è stato perseguito).

[Trib. Reggio Emilia 05.06.09](#)

Dichiara che la **legittimazione ad insinuarsi al passivo fallimentare** di una società emittente un prestito obbligazionario che sia stato oggetto di un trust istituito allo scopo di assicurare il rispetto del relativo regolamento spetta esclusivamente al trustee.

[Trib. Crotone 26.05.09](#)

Dichiara che **la disposizione dell'atto istitutivo che rimette al Presidente del Tribunale la nomina del guardiano viola il principio di ordine pubblico** di tipicità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

[Trib. Torino 31.03.09](#)

Accoglie la **domanda di scioglimento del matrimonio** che prevede la segregazione di alcuni beni immobili in un trust, contestualmente istituito.

[Trib. Pesaro 09.03.09](#)

Ordina l'**iscrizione al Registro delle Imprese** della reintestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari correlati a quota di società a responsabilità limitata sulla base di preesistente contratto fiduciario

[Trib. L'Aquila 11.02.09](#)

Conferma il **rigetto del ricorso**, proposto in via d'urgenza, dal disponente e dai beneficiari di un trust, tendente a inibire al trustee iniziative di vendita del patrimonio immobiliare e a ottenere il sequestro giudiziario degli immobili segregati nel trust.

[Trib. Trento Sez. distaccata Cles 03.02.09](#)

Respinge la **domanda di simulazione** assoluta di un trust autodichiarato e dichiara che la disposizione dell'atto istitutivo sull'esclusiva giurisdizione di San Marino non si applica alla domanda proposta.

[Trib. Reggio Emilia 06.10.08](#)

Respinge l'istanza volta a **interrogare il disponente** quale teste e l'istanza volta all'interrogatorio formale del trustee.

[Trib. Crotone 29.09.08](#)

Dichiara **inammissibile il ricorso per la nomina del guardiano di un trust**.

[Trib. Firenze 19.09.08](#)

Dichiara **nullo un trust per la incertezza dell'individuazione del fondo**.

[Trib. Trieste 19.09.07](#)

Intavola il trasferimento a trustee dopo i chiarimenti forniti dal ricorrente.

[Trib. Milano 10.07.07](#)

Dichiara **prive di effetti la revoca del guardiano** e la nomina di un nuovo guardiano, effettuate dal disponente in mancanza del relativo potere.

[Trib. Firenze Sez. Fallimentare 26.10.06](#)

Autorizza il conferimento di somme in trust.

[Trib. Bressanone, Giudice Tavolare 11.09.06](#)

Ordina l'**intavolazione** di un diritto di proprietà a favore di un trust.

[Trib. Prato Sez. Fallimentare 04.07.06](#)

Autorizza la **proposta del curatore di transigere una controversia** con una banca prevedendo l'istituzione di un trust a garanzia delle somme dovute per la fase di transizione.

[Trib. Trieste Giudice Tavolare 07.04.06](#)

Rigetta la domanda di intavolazione del trasferimento di un immobile in favore del trustee in forza di un atto nel quale non è possibile individuare la causa del trasferimento e il programma negoziale enunciato nell'atto istitutivo del trust.

[Trib. Bologna 20.03.06](#)

Dispone che **i beni in trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni dei genitori dei beneficiari** perché ciò esula dai poteri conferitigli. Stabilisce che citare il trust "nella persona del legale rappresentante" non implica difetto di legittimazione passiva, ma realizza la vocativo in ius.

[Trib. Genova Giudice Tutelare 14.03.06](#)

Autorizza l'**amministratore di sostegno ad un incapace**, nell'atto di nomina, a istituire un trust nell'interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del beneficiario, anche egli incapace.

[Trib. Trento Giudice Tavolare 25.01.06](#)

Ordina l'**annotazione nel registro tavolare del vincolo di trust** in un caso di trust auto-dichiarato.

[Trib. Rovereto Giudice Tavolare 28.10.05](#)

Ordina l'annotazione nel registro tavolare del vincolo di trust in un caso di trust auto-dichiarato.

[Trib. Trieste Giudice Tavolare 23.09.05](#)

Afferma la **legittimità dei trust interni** ed ordina l'intavolazione del diritto di proprietà su un'area trasferita al trustee per realizzare il programma negoziale.

[Trib. Firenze 02.07.05](#)

Afferma la **legittimità dei trust interni**, chiarisce che il trasferimento dei beni al trustee non determina il sorgere di una doppia proprietà in capo a questi e agli eredi e stabilisce che il trust non viola l'art. 2740 cod. civ.. Dichiarà nullo un trust istituito per far pervenire determinati beni ai beneficiari quando tali beni non possono essere trasferiti al trustee.

[Trib. Napoli 16.06.05](#)

Ordina di **eliminare la riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari**, in quanto la trascrivibilità di un atto istitutivo di trust discende dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja.

[Trib. Trento Giudice Tavolare 07.04.05](#)

Ordina l'**intavolazione del diritto di proprietà del trustee** e l'annotazione della costituzione in trust.

[Trib. Venezia 04.01.05](#)

Stabilisce che **non è nullo un trust interno il cui effetto è quello di privare gli erede della quota di legittima e che gli eredi dovranno esercitare l'azione di riduzione** per i trasferimenti dal disponente al trustee. Dichiarà che non vi è appropriazione indebita quando il trustee rifiuta di restituire i beni al disponente in quanto il proprietario dei beni è il trustee stesso. Stabilisce che non vi è truffa quando il professionista consiglia il trust a chi non è consapevole di tutti gli effetti giuridici a meno che non risulti un ingiusto arricchimento per il professionista e un ingiusto danno per il cliente.

[Corte Suprema di Cassazione 18.12.04 n. 48708](#)

Dichiarà che **il trust non costituisce di per sé un atto simulato**, ma per ritenersi tale è necessario guardare all'intenzione del disponente.

[Trib. Brescia 12.10.04](#)

Stabilisce che **un trust interno non deve essere riconosciuto ai sensi dell'art 13 della convenzione dell'Aja soltanto se è stato istituito con l'intento di frodare la legge.**

[App. Milano 20.07.04](#)

Stabilisce che il giudice italiano, in applicazione dell'art. 41 del Trustee Act 1925, può **revocare il trustee** che non agisca in maniera onesta e ragionevole e che non tenga una corretta contabilità.

[Trib. Trento Giudice Tavolare 20.07.04](#)

Stabilisce che **l'effetto segregavo della costituzione dei beni in trust deve essere portato a conoscenza dei terzi** e, pertanto, ordina l'iscrizione nei registri tavolari di un atto istitutivo di trust.

[App. Napoli 27.05.04](#)

Il vincolo creato da un trust auto-dichiarato non può essere trascritto in virtù del principio di tassatività delle trascrizioni.

[Trib. Bologna Giudice Tutelare 03.12.03](#)

Autorizza i genitori del legatario di beni mobili facilmente disperdibili ad accettare il legato e a istituire un trust, del quale sarà trustee l'esecutore testamentario, per assicurare la conservazione dei beni fino alla maggiore età del legatario.

[Trib. Parma 21.10.03](#)

Dichiara **priva di fondamento la riserva apposta dall'Agenzia del Territorio**, ordinando la trascrizione di un atto di un trust auto-dichiarato sulla base dell'art. 12 della Convenzione de L'Aja, in quanto non vi è da rilevarsi alcun contrasto con l'art. 2740 c.c.

[Trib. Napoli 01.10.03](#)

Rigetta il reclamo avverso la trascrizione con riserva, ritenendo che la Convenzione de L'Aja non consente i trust auto-dichiarati, in quanto contrastanti con l'art. 2740 c.c. (confermata dalla Corte Appello di Napoli 27.05.04)

[Trib. Bologna 01.10.03](#)

Dichiara che **il trust è un istituto compatibile con l'ordinamento giuridico italiano** e afferma che l'art. 2740 c.c. non è un principio generale di ordine pubblico.

[Trib. Bologna Giudice del registro 16.06.03](#)

Siccome il trasferimento di quote di quota di s.r.l. ad un trustee comporta che questi ne acquisisca la proprietà, **ordina al Conservatore di trascrivere tale trasferimento nel Registro delle Imprese.**

[Trib. Roma 12.03.03](#)

Premettendo che il trust è ormai introdotto nel nostro ordinamento per effetto della Convenzione de L'Aja, respinge per mancanza dei presupposti (fumus bonis iuris e periculum in mora) il **ricorso del trustee per sequestro liberatorio** ex art. 687 c.p.c.

[Trib. Verona 08.01.03](#)

Dichiara priva di effetto la riserva apposta la trascrizione di un atto istitutivo di trust sia in virtù dell'art. 12 della Convenzione de L'Aja, sia perché il principio dei

tassatività degli atti trascrivibili è stato da tempo abbandonato. In ogni caso stabilisce che sarebbe applicabile, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 2647 cod. civ.